



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale

DOTT. ALBERTO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10 DEL 10.11.2016



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI ISCRITTE A RUOLO

NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

PREMESSA

AREA TEMATICA: VARIE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 il D.L. n. 193 del 22.10.2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili (c.d. Decreto fiscale).

Il Decreto è entrato in vigore con la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia dovrà essere convertito in Legge e, in tale sede, potrà subire delle modifiche.

La presente circolare tratta alcune delle novità di maggior rilievo, in attesa, per una trattazione più approfondita, della conversione in Legge e delle relative circolari esplicative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI ISCRITTE A RUOLO

AREA TEMATICA: FISCO

È data la possibilità di estinguere i debiti fiscali e previdenziali scaduti affidati ad Equitalia ed agli altri Agenti della riscossione entro il 31.12.2015, provvedendo all'integrale pagamento di quanto dovuto.

L'agevolazione consiste nel pagamento di quanto dovuto a titolo di:

- tributi scaduti e non pagati affidati all'Agente della riscossione;
- somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica della cartella.

Vengono conseguentemente eliminati:

- gli importi dovuti a titolo di sanzioni (in genere il 30% del tributo dovuto e non pagato);
- gli importi dovuti a titolo di interessi di mora.

È possibile effettuare il versamento dei tributi dovuti in unica soluzione oppure a rate, fino ad un massimo di 4. Nel caso di versamento a rate sono dovuti gli interessi per dilazione di pagamento nella misura annua del 4,50%.

Debiti tributari definibili

Sono definibili tutte le imposte ed i contributi che sono stati affidati agli agenti della riscossione entro il 31.12.2015. A titolo esemplificativo sono compresi nella sanatoria le somme dovute a titolo di IRPEF, IRES, IRAP, contributi INPS ed IVA. Restano invece esclusi:

- l'IVA riscossa sulle importazioni di merci;
- le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di stato
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

La facoltà di adesione può essere concessa relativamente a tutte le cartelle al momento in essere, anche per quelle per le quali si è già provveduto al pagamento parziale tramite rateazione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti aventi scadenza entro il 31.12.2016. Tali versamenti restano in ogni caso acquisiti e non sono rimborsabili tutte le somme versate anteriormente alla definizione anche a titolo di sanzioni, interessi di mora ed interessi per dilazione di pagamento. La sanatoria avrà quindi effetto sulla quota capitale ancora da versare.

L'adesione alla definizione agevolata delle cartelle determina due ulteriori effetti:

- il versamento della prima o unica rata di quanto dovuto a tali fini determina la revoca dell'eventuale dilazione accordata dall'Agente della riscossione;



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate previste dall'agevolazione, il contribuente decade automaticamente dalla stessa, saranno addebitate nuovamente le somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi di mora, e sugli importi ancora dovuti non si potrà più godere di ulteriori rateazioni.

Termini della definizione

Per la definizione agevolata dei ruoli la normativa prevede degli specifici adempimenti da effettuarsi nei termini indicati. In particolare:

Termine	Adempimento
Entro 23.01.2017	Presentazione presso gli uffici dell'Agente della riscossione dell'istanza tramite la quale richiedere la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
Entro 24.04.2017	Comunicazione da parte dell'Agente della riscossione dell'ammontare delle somme complessivamente dovute, l'importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse
Entro 15.12.2017	Scadenza massima del pagamento della terza rata
Entro 15.03.2018	Scadenza massima del pagamento della quarta rata

Soppressione di Equitalia

A decorrere dal giorno 01.07.2017 le società del gruppo Equitalia saranno sciolte. Dalla medesima data l'esercizio delle funzioni relative a queste società saranno svolte da un nuovo ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".

NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

AREA TEMATICA: FISCO

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di acquisto e di vendita

A partire dal 2017, i titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e delle fatture ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bolle doganali e le note di addebito ed accredito.

I dati dovranno essere inviati in forma analitica e dovranno contenere:

- i dati identificativi dell'acquirente (per le fatture di vendita) o del fornitore (per le fatture di acquisto);
- data e numero della fattura;
- imponibile ed IVA;
- tipologia di operazione.

Le scadenze previste per l'invio sono le seguenti:

Periodo	Termine di invio
Primo trimestre	31 maggio
Secondo trimestre	31 agosto
Terzo trimestre	30 novembre
Quarto trimestre	28/29 febbraio

Sono esonerati dall'invio della comunicazione:



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- i contribuenti che nell'anno hanno registrato solo operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati "forfettario" o "di vantaggio";
- i produttori agricoli in regime di esonero;
- enti ed associazioni che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della Legge 398/1991 esonerati dagli adempimenti IVA per i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connessi agli scopi istituzionali.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 25,00, con un massimo di € 25.000,00.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche dell'IVA

A decorrere dall'anno 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità della liquidazione mensile o trimestrale, i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA. La comunicazione deve essere effettuata sia nel caso in cui la liquidazione chiuda a debito, sia nel caso in cui la liquidazione chiuda a credito.

I termini di invio ed i contribuenti esonerati alla comunicazione coincidono con quelli previsti per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute trattata al paragrafo precedente, al quale si rimanda.

Adempimenti soppressi

A seguito dell'introduzione delle comunicazioni di cui sopra, i seguenti adempimenti relativi alle operazioni di competenza del periodo d'imposta 2017 e successivi sono stati soppressi:

- lo spesometro, introdotto dal D.L. 78 del 2010
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dalle società di locazione e noleggio;
- la comunicazione intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute;
- la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi black list.

Credito d'imposta per adeguamento strutture informatiche

È stato previsto a favore dei contribuenti con un volume d'affari non superiore ad € 50.000,00 un credito d'imposta di € 100,00 qualora siano stati sostenuti oneri per l'adeguamento tecnologico allo scopo di adeguare gli strumenti tecnologici esistenti in azienda ai nuovi obblighi di comunicazione.

Tale credito non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES ed IRAP, ed è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 01.01.2018.

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati